



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 218 del 5 settembre 2014 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di Termica Celano S.r.l., situata nel Comune di Celano (AQ) – Procedimento ID 194/11911.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;

VISTO il decreto n. 218 del 5 settembre 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a Termica Celano S.r.l., (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di celano (AQ);

VISTA la nota dell'8 giugno 2015 protocollo n. S0019/15 BS/ OT, acquisita al protocollo DVA/15429 in data 11 giugno 2015, con la quale la Società, evidenziando l'insostenibilità operativa dell'esercizio della centrale per un limitato numero di ore annuali, ha fatto richiesta di temporanea sospensione dell'AIA dal 1° luglio 2015, comunicando la messa in "conservazione fredda" della centrale;

VISTA la nota del 2 luglio 2015 protocollo n. DVA /17247 con la quale la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali, di seguito Direzione generale) ha preso atto della richiesta, successivamente reiterata fino al 2021, e ha comunicato di ritenere sospese le prescrizioni dell'AIA di cui al DM n 218/2014 connesse all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la nota del 13 ottobre 2021, acquisita il 18 ottobre 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM /112494 con la quale il Gestore ha trasmesso l'istanza per il riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 2 novembre 2021, protocollo n. MATTM/118806, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 194/11911;

VISTA la nota del 13 giugno 2022, protocollo n. CIPPC/874, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/73812, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 23 giugno 2022 protocollo n. 35826, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/79106, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 27 giugno 2022, protocollo n. MITE/79973, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha richiesto alla Commissione istruttoria AIA IPPC di aggiornare il PIC del 13 giugno 2022 a causa della presenza di refusi nel capitolo delle prescrizioni;

VISTA la nota del 13 luglio 2022, protocollo n. CIPPC/1035, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/87771, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC corretto dei refusi;

VISTA la nota del 29 luglio 2022, protocollo n. MITE/94682, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Termica Celano S.r.l., situata nel Comune di Celano (AQ);

VISTA la nota dell'11 agosto 2022 protocollo n. RA/302442, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/100694, con la quale la Regione Abruzzo ha richiesto alcuni chiarimenti tecnici al Gestore, al fine di consentire gli approfondimenti per le materie di competenza;

VISTA la nota del 5 settembre 2022, protocollo n. MITE/106862, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi la nota della Regione Abruzzo dell'11 agosto 2022 e ha richiesto al Gestore di fornire entro sessanta giorni i chiarimenti richiesti dalla Regione, sospendendo i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione richiesta;

VISTA la nota del 22 settembre 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/115532, con la quale il Gestore ha trasmesso i chiarimenti richiesti;

VISTA la nota del 27 settembre 2022 protocollo n. 13242, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/117717, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso il proprio parere, inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 30 settembre 2022 protocollo n. MITE/119543;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2022, protocollo n. MITE/125272, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi il riscontro del Gestore, comunicando la ripresa dei termini procedurali;

VISTA la nota del 2 novembre 2022 protocollo n. 0471694/22, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/136026, con la quale la Regione Abruzzo ha reso il proprio parere, trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 3 novembre 2022 protocollo n. MITE/136903;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi asincrona, trasmesso con nota del 10 novembre 2022, protocollo n. MITE/140419, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA per la centrale termoelettrica di Termica Celano S.r.l., ubicata nel Comune di Celano (AQ), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 13 luglio 2022 protocollo n. CIPPC/1035 e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota prot. 35826/2022 del 23 giugno 2022,

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 14 dicembre 2022, protocollo interno n. 157493, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Termica Celano S.r.l., identificata dal codice fiscale 01813091202, con sede legale in via Borgo Strada 14 n.144 – 67043 celano (AQ), è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Celano (AQ) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 13 luglio 2022, protocollo n. CIPPC/1035, e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota prot. 35826/2022 del 23 giugno 2022, inerenti al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto n. 218 del 5 settembre 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avviato a seguito dell'istanza presentata dal Gestore il 13 ottobre 2021.

2. Si prescrive inoltre, considerando quanto richiesto dalla Regione Abruzzo nel parere reso con nota del 2 novembre 2022 protocollo n. 0471694/22, che

- a) *“Sino alla conclusione dei lavori ed alla messa in esercizio dell'impianto deve essere garantita la piena attuazione di quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo per lo “stato di conservazione fredda” ed in particolare devono essere eseguiti controlli con cadenza almeno trimestrale, al fine di garantire l'assimilabilità delle acque meteoriche a quelle domestiche, ai sensi della L.R. 31/2010”;*
- b) *“Ai sensi della L.R. 17 luglio 2007, n. 23, recante “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”, la relazione del collaudo acustico, redatto da un Tecnico Competente in acustica ambientale, dovrà contenere, indipendentemente dalle tempistiche relative alla trasmissione, i dati relativi alle emissioni sonore rilevate in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività”;*

e, in analogia ad altri recenti provvedimenti di riesame di AIA, che:

- c) la prescrizione n. 44 di cui al Paragrafo 10.8 “Controllo delle acque sotterranee”, di pagina 54 del parere istruttorio, sia sostituita dalla seguente: *“Il Gestore dovrà verificare lo stato di inquinamento delle aree interne al sito dell'installazione e monitorare la possibile dispersione di inquinanti nella falda sotterranea. Qualora si evidenziasse superamenti delle CSC ex Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/2006, il Gestore dovrà comunicarli all'autorità competente e ad ISPRA e provvedere alle attività richieste ex art. 242 D.Lgs. 152/2006”.*

3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2 **(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)**

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

Articolo 3 **(Altre prescrizioni)**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

Articolo 4 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.
4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Termica Celano S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila, al Comune di Celano (AQ), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordecies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin